



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 253/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:

"Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare: Bande musicali, cori e gruppi folkloristici della regione Calabria"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/06/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/06/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 253/10[^] - relazione pag. 3

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare: Bande musicali, cori e gruppi folkloristici della regione Calabria

P. L. 253/10[^] - articolato pag. 7

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare: Bande musicali, Cori e gruppi folkloristici della regione Calabria

Normativa nazionale

L. 27 settembre 2007, n. 167 pag. 12

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura(UNESCO)

Normativa comparata

L. R. Puglia 22 ottobre 2012, n. 30 pag. 23

Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

L. R. Basilicata 31 luglio 2006, n. 15 pag. 32

Salvaguardia e Promozione della Cultura Musicale, Bandistica e Corale della Basilicata

L. R. Umbria 5 luglio 2004, n. 9 pag. 36

Promozione della cultura musicale bandistica e corale

L. R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 38 pag. 39

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali

L. R. Liguria 2 maggio 1990, n. 32 pag. 43

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:
“Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare: Bande musicali, Cori e gruppi folkloristici della regione Calabria”**

Relazione descrittiva

Questo progetto di legge nasce per tutelare e valorizzare le Bande musicali, i Cori ed i Gruppi folkloristici che rappresentano un valore importante della tradizione culturale musicale e sono presenti sul territorio regionale nelle diverse Province calabresi.

L'importanza di riconoscere il valore culturale, artistico ed educativo di queste formazioni musicali costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare in Calabria.

Obiettivo della legge è di recuperare, salvaguardare, promuovere e valorizzare come patrimonio dell'intera comunità calabrese questi gruppi che, in occasioni di feste popolari, liturgie religiose, anniversari civili e patriottici, sagre e momenti di incontro rappresentano una continuità storica con le tradizioni popolari ed aiutano a diffondere, insegnare ed amare la musica ed il canto in tutte le espressioni tipiche.

Un corretto intervento della Regione é finalizzato a promuovere in maniera organica questo importante settore nel contesto delle tradizioni popolari calabresi, istituendo un apposito Albo regionale delle Bande musicali, dei Cori e dei Gruppi folkloristici di carattere amatoriale.

Incentivando il recupero e la conoscenza della tradizione musicale, anche attraverso attività di educazione e di corsi di formazione musicale- di tipo bandistico, corale e folkloristico, per dare l'opportunità a tutti di avvicinarsi a queste forme di creatività- ancorata alle nostre tradizioni culturali.

Il progetto di legge è composto da dieci articoli che attuano gli obiettivi prefissati con le finalità divulgative ed educative, al fine di rinsaldare la nostra storia e le nostre origini culturali in un contesto sociale in piena evoluzione.

Relazione tecnico — finanziaria

Le attività musicali bandistiche, corali e folcloristiche oltre a rappresentare la specificità e l'identità dei luoghi e delle popolazioni locali, forniscono strumenti di aggregazione capaci di cogliere aspetti del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci. Celebrazioni e anniversari civili e religiosi ufficializzati da bande, cori o gruppi folcloristici sono strumenti capaci di valorizzare il territorio e i siti di interesse culturale, paesaggistico e turistico.

Attraverso una attenta ricerca nel settore si è riusciti a stilare un elenco di associazioni fortemente rappresentative che operano in questo campo nel territorio calabrese.

Si stima che il numero dei potenziali beneficiari, ossia delle Associazioni che potrebbero presentare i requisiti di cui all'articolo 4 della presente proposta, presenti nella regione Calabria, è di circa 100 Bande e Orchestre, 44 Gruppi folcloristici e 42 Cori.

Per le esigenze dovute alla complessità delle strutture delle Bande e delle Orchestre e per il funzionamento dei Cori e dei Gruppi folcloristici e le relative necessità di funzionamento si calcola la somma di € 930.000,00 per annualità, precisando che il tetto massimo di contributo per tali associazioni è di € 5.000,00

L'articolo 1 stabilisce le finalità.

L'articolo 2 nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo fissa gli interventi, prevedendo alla lettera e) l'istituzione di un Albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione dell'Albo prevedendo la suddivisione dello stesso in tre sezioni: Bande musicali, Cori, Gruppi folcloristici e demandando ai singoli Comuni calabresi la possibilità di riconoscere di "interesse Comunale" una delle Associazioni presenti nel proprio territorio.

L'articolo 4 definisce i requisiti dei beneficiari.

L'articolo 5 stabilisce gli interventi regionali pluriennali di intervento.

L'articolo 6, sulla base della programmazione triennale, stabilisce i contributi annui, in favore delle Associazioni e Gruppi iscritti all'Albo regionale.

L'articolo 7 determina gli adempimenti a cui sono soggetti i Gruppi e le Associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo regionale.

All'articolo 8 vengono illustrati gli adempimenti della Giunta regionale relativamente alla regolarità delle domande e alla attribuzione dei contributi, prevedendo la possibilità di delega ai Comuni della funzione di controllo e vigilanza sulla attuazione dei Piani e dei programmi.

L'articolo 9 stabilisce il vincolo di destinazione dei contributi.

L'articolo 10 definisce i finanziamenti regionali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica rammentare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2017/2019
Art. 6	Contributi	C	P	2.790.000,00

Quale metodo di qualificazione si è adoperato il criterio del tetto massimo di spesa , precisando che il contributo massimo concedibile alle Associazioni è pari a 5000 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale,
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta-dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Programma U.05.02 - capitolo 52010261 "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale (art. 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)"	400.000	400.000	400.000
Programma U.20.03, capitolo U0700110101 per euro 530.000	530.000	530.000	530.000
Totale	930.000,00	930.000,00	930.000,00

**Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Sebastiano Romeo, recante:
“Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare: Bande musicali, Cori e gruppi folkloristici della regione Calabria”**

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2

(Interventi)

1. L'intervento della Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1), è diretto, in particolare:

- a) a promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale bandistica, corale e folcloristica;
- b) a incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico;
- c) a favorire il recupero ed a promuovere la conoscenza della tradizione musicale calabrese, soprattutto quella a carattere popolare;
- d) a sostenere le iniziative culturali legate al mondo musicale e bandistico, corale e folcloristico, soprattutto nel contesto delle tradizioni popolari calabresi;
- e) ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari, al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro, quali:
 - a) complessi bandistici e società filarmoniche;
 - b) gruppi vocali e società corali;
 - c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.

Art. 3

(Albo regionale)

1. Presso l'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione, è istituito l'Albo regionale delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici. L'Albo è suddiviso in tre sezioni: 1) Bande musicali; 2) Cori; 3) Gruppi folcloristici.

L'iscrizione all'Albo avviene a richiesta degli interessati, previa verifica da parte della Regione, dell'esistenza delle requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del successivo articolo 4.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.

All'Albo possono essere iscritti, previa richiesta, anche le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici riconosciuti di "interesse comunale" dai Consigli Comunali.

Ogni Comune può riconoscere di "interesse comunale" una sola banda musicale, un solo coro ed un solo gruppo folcloristico.

3. L'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Cultura ed all'Alta Formazione ogni due anni effettua la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni all'Albo, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.

Art. 4

(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le bande musicali, i cori ed i gruppi folcloristici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Svolgere attività musicale esclusivamente o prevalentemente in Calabria, in modo amatoriale o dilettantistico ed in via sufficientemente continuativa, supportata da adeguati corsi specifici di formazione;
- b) Essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa;
- c) Avere la sede legale nella Regione Calabria;
- d) Essere composti da un minimo di 20 elementi ed avere un direttore e/o maestro qualificato;
- e) Avere copertura assicurativa per tutti gli associati.

Art. 5

(Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 6

(Contributi)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 5, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3:

- a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 7

(Adempimenti degli enti operanti nel settore)

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 3 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 8

(Adempimenti della Regione)

1. La Giunta regionale, esaminate le domande, approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 6.

Il contributo deve essere finalizzato espressamente alle voci di cui all'articolo 6, lettere a) e b).

2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 9

(Vincolo di destinazione dei contributi)

I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 2 e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

I soggetti beneficiari, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 930.000 per ciascuno degli esercizi del bilancio regionale 2017-2019, si provvede per euro 400.000 con le risorse allocate al Programma U.05.02 , capitolo 52010261 dello stato di previsione della spesa del bilancio e per euro 530.000 mediante le risorse del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 3

ed allocazione al programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo per euro 530.000.

4. Per gli esercizi successivi, alla copertura finanziaria degli oneri si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione e dalla legge di stabilità regionale.

LEGGE 27 settembre 2007, n. 167

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE
CONCLUSA A PARIGI IL 17 OTTOBRE 2003 (trad.it.)**

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura denominata qui di seguito UNESCO, riunitasi a Parigi dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, nella sua trentaduesima sessione, con riferimento agli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, in particolare alla Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948, al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e al Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, considerando l'importanza del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo, come sottolineato nella Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folclore del 1989, nella Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2001 e nella Dichiarazione di Istanbul del 2002 adottata dalla Terza tavola rotonda dei Ministri della cultura, considerando la profonda interdipendenza fra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale materiale e i beni naturali, riconoscendo che i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali, consapevoli della volontà universale e delle preoccupazioni comuni relative alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, riconoscendo che le comunità, in modo particolare le comunità indigene, i gruppi e in alcuni casi gli individui, svolgono un ruolo importante per la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale contribuendo in tal modo ad arricchire la diversità culturale e la creatività umana, notando il considerevole impatto delle attività dell'UNESCO nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali del 1972, notando inoltre che tuttora non esiste alcuno strumento per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, considerando che gli accordi, le raccomandazioni e le risoluzioni esistenti relative ai beni culturali e naturali necessitano di essere effettivamente arricchiti e completati per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale, considerando il bisogno di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia, ritenendo che la comunità internazionale dovrebbe contribuire, assieme agli Stati contraenti, alla presente Convenzione per salvaguardare tale patrimonio culturale in uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca, ricordando i programmi dell'UNESCO relativi al patrimonio culturale immateriale, in particolare la proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità, considerando il rilevante ruolo del patrimonio culturale immateriale in quanto fattore per riavvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro, adotta la presente Convenzione il 17 ottobre 2003.

Sezione 1: Norme generali

Art. 1 Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono di:

- a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
- b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati;

- c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
- d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione,

1. per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto

reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.

4. Per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.

5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all'articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l'espressione "Stati contraenti" si riferisce anche a questi territori.

Art. 3 Relazioni con altri strumenti internazionali

Nulla nella presente Convenzione potrà essere interpretato nel senso di

- a) alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati

parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata; o

- b) pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte.

Sezione 2: Organi della Convenzione

Art. 4 Assemblea generale degli Stati contraenti

1. Viene istituita un'Assemblea generale degli Stati contraenti, di seguito denominata "l'Assemblea generale". L'Assemblea generale è l'organismo sovrano della presente Convenzione.

2. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se così decide o su richiesta sia del

Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale o di almeno un terzo degli Stati contraenti.

3. L'Assemblea generale adotta il proprio regolamento interno.

Art. 5 Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato "il Comitato". Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34.

2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

Art. 6 Elezione e mandato degli Stati membri del Comitato

1. L'elezione degli Stati membri del Comitato si basa sui principi di un'equa alternanza e rappresentanza geografica.

2. Gli Stati membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni dagli

Stati contraenti della presente Convenzione che si riuniscono in Assemblea generale.

3. Tuttavia, il mandato di almeno metà degli Stati membri del Comitato eletti al momento della prima elezione è limitato a due anni. Questi Stati saranno scelti mediante estrazione a sorte durante la prima elezione.

4. Ogni due anni, l'Assemblea generale rinnoverà metà degli Stati membri del Comitato.

5. Essa eleggerà inoltre tutti gli Stati membri del Comitato necessari per occupare i posti vacanti.

6. Uno Stato membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi.

7. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno fra i loro rappresentanti le persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale.

Art. 7 Compiti del Comitato

Fatte salve tutte le altre competenze assegnate al Comitato dalla presente Convenzione, i compiti di quest'ultimo consistono nel:

a) promuovere gli obiettivi della presente Convenzione nonché sostenere e sorvegliare la sua attuazione;

b) consigliare sulle migliori prassi da seguire e formulare raccomandazioni sulle misure volte a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

c) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione un progetto per l'uso delle risorse del Fondo, conformemente all'articolo 25;

d) cercare il modo di accrescere le risorse e adottare tutte le misure necessarie a tal fine, in conformità con l'articolo 25;

e) elaborare e sottoporre all'Assemblea generale per l'approvazione direttive operative ai fini dell'attuazione della presente Convenzione;

f) esaminare, conformemente all'articolo 29, i rapporti sottoposti dagli Stati contraenti e riepilogarli per l'Assemblea generale;

g) esaminare le richieste presentate dagli Stati contraenti e decidere, in merito conformemente ai criteri di selezione oggettivi che il Comitato dovrà stabilire e che saranno approvati dall'Assemblea generale per:

i) l'iscrizione nelle liste e le proposte menzionate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18;

ii) la concessione dell'assistenza internazionale conformemente all'articolo 22.

Art. 8 Metodi di lavoro del Comitato

1. Il Comitato dovrà rispondere all'Assemblea generale; esso farà rapporto alla stessa su tutte le sue attività e decisioni.

2. Il Comitato adotterà il suo regolamento interno con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

3. Il Comitato può istituire, su base temporanea, qualsiasi organo consultivo che ritiene necessario per svolgere le sue mansioni.

4. Il Comitato può invitare alle sue riunioni qualsiasi organismo pubblico o privato, nonché persone fisiche aventi una competenza consolidata nei vari settori del patrimonio culturale immateriale, al fine di consultarli su questioni specifiche.

Art. 9 Accreditamento delle organizzazioni consultive

1. Il Comitato proporrà all'Assemblea generale l'accREDITamento di organizzazioni non governative aventi una fondata competenza nel settore del patrimonio culturale immateriale, per esercitare una funzione consultiva presso il Comitato.

2. Il Comitato proporrà inoltre all'Assemblea generale i criteri e le modalità di tale accREDITamento.

Art. 10 Il Segretariato

1. Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO.

2. Il Segretariato preparerà la documentazione dell'Assemblea generale e del Comitato nonché l'ordine del giorno delle loro riunioni e provvederà all'attuazione delle loro decisioni.

Sezione 3: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale

Art. 11 Ruolo degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente:

a) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio;

b) fra le misure di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 3, individuerà e definirà i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti.

Art. 12 Inventari

1. Al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia, ciascun Stato contraente compilerà, conformemente alla sua situazione, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio. Questi inventari saranno regolarmente aggiornati.

2. Ciascuno Stato contraente sottopone periodicamente il suo rapporto al Comitato, in conformità con l'articolo 29, fornendogli così le informazioni rilevanti riguardo a tali inventari.

Art. 13 Altre misure di salvaguardia

Per garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, ciascuno Stato contraente compirà ogni sforzo per:

a) adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione;

b) designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presenti sul suo territorio;

c) promuovere gli studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale, in particolare del patrimonio culturale immateriale in pericolo;

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:

i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;

ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale;

iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi.

Art. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità
Ciascuno Stato farà ogni sforzo, con tutti i mezzi appropriati, per:

- a) garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società, in particolare mediante:
- i) programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani;
 - ii) programmi specifici di educazione e di formazione nell'ambito delle comunità e dei gruppi interessati;
 - iii) attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in particolare della gestione e della ricerca scientifica;
 - iv) mezzi informali per la trasmissione delle conoscenze;
- b) informare costantemente il pubblico sui pericoli che minacciano tale patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ai fini della presente Convenzione;
- c) promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale.

Art. 15 Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui
Nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

Sezione 4: Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale

Art. 16 Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità

1. Al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale, il Comitato, su proposta degli Stati contraenti interessati, istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri relativi all'istituzione, all'aggiornamento e alla pubblicazione di tale Lista rappresentativa.

Art. 17 Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato

1. Al fine di adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia, il Comitato istituirà, aggiornerà e pubblicherà una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato e iscriverà tale patrimonio nella Lista, su richiesta dello Stato contraente interessato.
2. Il Comitato elaborerà e sottoporrà all'Assemblea generale, per approvazione, i criteri per l'istituzione, l'aggiornamento e la pubblicazione di questa Lista.
3. In casi di estrema urgenza, i cui criteri obbiettivi saranno approvati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato, il Comitato può iscrivere una voce del patrimonio culturale in oggetto nella Lista di cui al paragrafo 1, previa consultazione con lo Stato contraente interessato.

Art. 18 Programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Stati contraenti e conformemente ai criteri che dovranno essere definiti dal Comitato e approvati dall'Assemblea generale, il Comitato selezionerà e promuoverà periodicamente progetti, programmi e attività nazionali, subregionali e regionali per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che a suo avviso meglio riflettono i principi e

gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. A tal fine il Comitato riceverà, esaminerà e approverà le richieste di assistenza internazionale degli Stati contraenti per l'elaborazione di tali proposte.

3. Il Comitato accompagnerà la realizzazione di tali progetti, programmi e attività, divulgando le prassi migliori secondo le modalità da lui determinate.

Sezione 5: Cooperazione e assistenza internazionali

Art. 19 Cooperazione

1. Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte,

nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale.

2. Fatte salve le disposizioni della loro legislazione nazionale e del diritto e delle prassi consuetudinarie, gli Stati contraenti riconoscono che la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è d'interesse generale per l'umanità e a tal fine essi

s'impegnano a cooperare a livello bilaterale, subregionale, regionale e internazionale.

Art. 20 Obiettivi dell'assistenza internazionale

L'assistenza internazionale può essere concessa per i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato;

b) preparazione degli inventari ai sensi degli articoli 11 e 12;

c) supporto per programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;

d) ogni altro scopo che il Comitato potrebbe ritenere necessario.

Art. 21 Forme di assistenza internazionale

L'assistenza concessa dal Comitato a uno Stato contraente sarà disciplinata dalle direttive operative previste all'articolo 7 e dall'accordo di cui all'articolo 24 della

Convenzione e potrà assumere le seguenti forme:

a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia;

b) messa a disposizione di esperti e di specialisti;

c) formazione di tutto il personale necessario;

d) elaborazione di misure normative o altre;

e) creazione e gestione di infrastrutture;

f) fornitura di attrezzatura e know-how;

g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni.

Art. 22 Condizioni che disciplinano l'assistenza internazionale

1. Il Comitato istituirà la procedura per esaminare le richieste di assistenza internazionale e specificherà quali sono le informazioni da includere nelle richieste, come i provvedimenti previsti e gli interventi richiesti, assieme a una valutazione del loro costo.

2. In situazioni di emergenza, le richieste di assistenza saranno esaminate dal Comitato a titolo prioritario.

3. Al fine di pervenire a una decisione, il Comitato effettuerà gli studi e le consultazioni che ritiene necessari.

Art. 23 Richieste di assistenza internazionale

1. Ogni Stato contraente può sottoporre al Comitato una domanda di assistenza internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul

suo territorio.

2. Questa domanda può altresì essere sottoposta da due o più Stati contraenti.

3. La domanda includerà le informazioni previste dall'articolo 22, paragrafo 1, assieme alla documentazione necessaria.

Art. 24 Ruolo degli Stati contraenti beneficiari

1. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, l'assistenza internazionale concessa sarà regolamentata per mezzo di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato.

2. In linea di massima, lo Stato contraente beneficiario parteciperà, entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale.

3. Lo Stato contraente beneficiario sottoporrà al Comitato un rapporto sull'uso che viene fatto dell'assistenza fornita per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 6: Fondo per il patrimonio culturale immateriale

Art. 25 Natura e risorse del Fondo

1. È istituito un "Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" denominato qui di seguito "Il Fondo".

2. Il Fondo sarà costituito da fondi d'investimento, in conformità con il Regolamento finanziario dell'UNESCO.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da:

- a) contributi degli Stati contraenti;
- b) fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale dell'UNESCO;
- c) contributi, donazioni o lasciti eventualmente forniti da:
 - i) altri Stati;
 - ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, in particolare il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, nonché altre organizzazioni internazionali;
 - iii) organismi pubblici o privati, persone fisiche;
- d) qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo;
- e) fondi ottenuti per mezzo di raccolte di fondi e derivanti da eventi organizzati a vantaggio del Fondo;
- f) qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento del Fondo elaborato dal Comitato.

4. L'uso delle risorse da parte del Comitato sarà deciso in base a direttive stabilite dall'Assemblea generale.

5. Il Comitato può accettare contributi e altre forme di assistenza per scopi generali e specifici che si riferiscono a determinati progetti, purché tali progetti siano stati approvati dal Comitato.

6. Nessuna condizione politica, economica o di altro tipo, che sia incompatibile con gli obiettivi perseguiti dalla presente Convenzione, può essere imposta per i contributi erogati al Fondo.

Art. 26 Contributi degli Stati contraenti al Fondo

1. Fatto salvo qualsiasi contributo volontario supplementare, gli Stati contraenti della presente Convenzione s'impegnano a versare al Fondo, almeno ogni due anni, un contributo il cui ammontare - stabilito sotto forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati - sarà fissato dall'Assemblea generale. Questa decisione dell'Assemblea generale sarà adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti che non hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In nessun caso il contributo dello Stato contraente potrà superare l'1 per cento del contributo al bilancio preventivo regolamentare dell'UNESCO.

2. Tuttavia, ciascuno Stato di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 della presente Convenzione può dichiarare, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non intende essere vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Uno Stato contraente della presente Convenzione che ha reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo si sforzerà di ritirare tale dichiarazione mediante una notifica al Direttore generale dell'UNESCO. Tuttavia,

il ritiro della dichiarazione non avrà effetto per quanto riguarda il contributo dovuto dallo Stato fino alla data in cui si apre la successiva sessione dell'Assemblea generale.

4. Per consentire al Comitato di pianificare efficacemente le sue operazioni, i contributi degli Stati contraenti della presente Convenzione che hanno reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo saranno pagati su base regolare almeno una volta ogni due anni e dovrebbero avvicinarsi il più possibile ai contributi di cui sarebbero stati debitori se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Ogni Stato contraente della presente Convenzione che si trova in arretrato con il pagamento dei suoi contributi obbligatori o volontari per l'anno in corso e per l'anno civile immediatamente precedente non sarà eleggibile in quanto membro del Comitato; questa disposizione non si applica alla prima elezione. Il mandato di tale Stato già membro del Comitato terminerà alla data delle elezioni stabilite all'articolo 6 della presente Convenzione.

Art. 27 Contributi volontari supplementari al Fondo

Gli Stati contraenti che desiderano fornire contributi volontari oltre a quelli previsti dall'articolo 26 informeranno al più presto il Comitato in modo da consentirgli di pianificare di conseguenza le sue attività.

Art. 28 Campagne internazionali per la raccolta di fondi

Gli Stati contraenti forniranno nella misura del possibile il loro supporto alle campagne per la raccolta di fondi organizzate a vantaggio del Fondo sotto gli auspici dell'UNESCO.

Sezione 7: Rapporti

Art. 29 Rapporti degli Stati contraenti

Gli Stati contraenti sottoporranno al Comitato, nel rispetto delle forme e della periodicità definite del Comitato, rapporti sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 30 Rapporti del Comitato

1. Sulla base delle sue attività e dei rapporti degli Stati contraenti di cui all'articolo 29, il Comitato presenterà un rapporto a ciascuna delle sessioni dell'Assemblea generale.

2. Il rapporto sarà sottoposto all'attenzione della Conferenza generale dell'UNESCO.

Sezione 8: Disposizioni transitorie

Art. 31 Relazione con la Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità

1. Il Comitato inserirà nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità le voci proclamate "capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità" prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La loro integrazione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità non pregiudicherà in alcun modo i criteri per le future iscrizioni decise in conformità all'articolo 16, paragrafo 2.

3. Nessuna ulteriore proclamazione potrà essere effettuata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati membri dell'UNESCO, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 33 Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati non membri dell'UNESCO che sono invitati ad aderirvi dalla Conferenza generale dell'UNESCO.
2. La presente Convenzione sarà altresì aperta all'adesione dei territori che beneficiano di un'autonomia interna completa, riconosciuta in quanto tale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che non hanno ancora raggiunto una completa indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che sono competenti in questioni disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in questi ambiti.
3. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.

Art. 34 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ma solo per gli Stati che hanno depositato in quella data o precedentemente i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Per ogni altro Stato contraente entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 35 Ordinamenti costituzionali federali o non unitari

Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati contraenti aventi un regime costituzionale federale o non unitario:

a) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende della competenza dal potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del Governo federale o centrale saranno gli stessi degli Stati contraenti che non sono Stati federali;
b) per quanto riguarda le disposizioni della presente Convenzione, la cui attuazione dipende dalla competenza di tutte le unità costitutive quali Stati, paesi, province o cantoni che non sono tenute, in virtù del regime costituzionale della Federazione, a prendere misure legislative, il Governo federale informerà le autorità competenti delle unità costitutive tali Stati, paesi, province o cantoni delle disposizioni in questione con un parere favorevole all'adozione.

Art. 36 Denuncia

1. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione.
2. La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'UNESCO.
3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato contraente denunciante fino alla data in cui il ritiro ha effetto.

Art. 37 Funzioni del depositario

In quanto depositario della presente Convenzione, il Direttore generale dell'UNESCO, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri di cui all'articolo 33, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione menzionati agli articoli 32 e 33 e delle denunce previste all'articolo 36.

Art. 38 Emendamenti

1. Uno Stato contraente può, mediante una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale, proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il Direttore generale trasmetterà questa comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione almeno la metà degli Stati contraenti risponde favorevolmente alla domanda, il Direttore generale presenta tale proposta alla sessione successiva dell'Assemblea generale per discussione ed eventuale adozione.

2. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti.

3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati contraenti per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Per gli Stati contraenti che li hanno ratificati, accettati o vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti menzionati al paragrafo 3 del presente articolo da due terzi degli Stati contraenti. Successivamente, per ciascuno Stato contraente che ratifica, accetta, approva o aderisce a un emendamento, tale emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

5. La procedura stabilita ai paragrafi 3 e 4 non si applica agli emendamenti apportati all'articolo 5 riguardanti il numero degli Stati membri del Comitato. Questi emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione.

6. Uno Stato che aderisce alla presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti in conformità con il paragrafo 4 del presente articolo, se non esprime un'intenzione diversa, è considerato:

- a) Stato contraente della presente Convenzione in tal modo emendata; e
- b) Stato contraente della presente Convenzione non emendata in relazione a ogni Stato contraente non vincolato da tali emendamenti.

Art. 39 Testi autorevoli

La presente Convenzione è stata redatta in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese, russa, i sei testi facenti ugualmente fede.

Art. 40 Registrazione

In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'UNESCO.



Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2012, N. 30

“Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale”



Consiglio Regionale della Puglia

2

LEGGE REGIONALE

“Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale”

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della legge

1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio, al fine di garantirne la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2

Programma pluriennale di intervento

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di interventi nel settore della musica popolare e



Consiglio Regionale della Puglia

3

indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3 *Albo regionale*

1. La Regione provvede a istituire un settore dell'albo regionale previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), a cui possono iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di lucro, che svolgano attività di musica e di danza popolare.

2. I requisiti e le procedure di iscrizione e di aggiornamento del predetto settore dell'Albo Regionale sono definiti con integrazione al regolamento regionale 13 aprile 2007, n. 11 (Regolamento delle attività in materia di spettacolo – legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 – modalità e procedure di attuazione).

Art. 4 *Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni*

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 3 e delle fondazioni per:

- a) l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;



Consiglio Regionale della Puglia

4

- c) la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- d) la realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5

Contributi a favore di enti locali

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore degli enti locali singoli o associati per:
 - a) la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il sistema archivistico regionale e il sistema bibliotecario regionale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
 - b) la realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in collaborazione con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

Contributi a favore dell'editoria specializzata

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della Puglia, con particolare attenzione alle opere



Consiglio Regionale della Puglia

5

multimediali che consentono l'ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.

Art. 7

Adempimenti dei soggetti richiedenti i contributi

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività, i soggetti iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3 devono presentare domanda, a mezzo raccomandata con AR, al Servizio regionale competente dalla quale risulti:

- a) l'esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto istante, la sede legale e organizzativa e il legale rappresentante;
- b) il programma di attività dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

2. Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività, gli enti locali singoli o associati devono presentare domanda, a mezzo raccomandata con AR, al Servizio regionale competente dalla quale risulti:

- a) l'esatta denominazione e i dati fiscali dell'ente, la sede legale e il legale rappresentante;
- b) il progetto che si intende realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall'articolo 5, al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

3. Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'attività, le case editrici e le etichette discografiche devono presentare domanda, a mezzo raccomanda con AR, al Servizio regionale competente dalla quale risulti:

- a) l'esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto istante, la sede legale e il legale rappresentante;



Consiglio Regionale della Puglia

6

- b) il progetto che si intende realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
 - c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall'articolo 6 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale di spedizione.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda a valere sulla presente legge.

Art. 8

Adempimenti della Regione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva, in base alle risorse disponibili, il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 7.
2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni, può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 9

Divieto cumulabilità contributi

1. I soggetti iscritti all'albo dello spettacolo a norma della l.r. 6/2004, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti a qualsiasi titolo erogati in attuazione della l.r. 6/2004, anche a valere su fondi statali e dell'UE, non possono fruire dei benefici di cui alla presente legge.



Consiglio Regionale della Puglia

7

Art. 10

Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. I soggetti beneficiari, entro il 10 giugno dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno della stessa attività.

Art. 11

Finanziamento degli interventi

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo dell'esercizio finanziario 2012, nell'ambito della UPB 4.1.1., dei seguenti capitoli di spesa:
 - a) n. 813071 "Contributi in favore di gruppi, associazioni e fondazioni per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 4 l.r. n. _____ del _____", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila;
 - b) n. 813072 "Contributi in favore di enti locali per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 5 l.r. n. _____ del _____", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 20 mila;
 - c) n. 813073 "Contributi in favore dell'editoria specializzata per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 6 l.r. n. _____ del _____", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa, di euro 15 mila.



Consiglio Regionale della Puglia

8

2. Per l'anno 2012 i nuovi capitoli di spesa di cui al comma 1 sono finanziati con prelevamento della somma complessiva di euro 50 mila dal capitolo 1110070, UPB 6.2.1., denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI COSILIARI
(Silvana Vernola)



Consiglio Regionale della Puglia

9

E' estratto del verbale della seduta del 16 ottobre 2012 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Onofrio Introna)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO
(Silvana Vernola)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSEMBLEA E COMMISSIONI COSILIARI
(Silvana Vernola)

**LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 31-07-2006
REGIONE BASILICATA**

**Salvaguardia e Promozione della Cultura Musicale, Bandistica e
Corale della Basilicata.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 44
del 4 agosto 2006

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nell'ambito della salvaguardia, della valorizzazione della cultura, dello spettacolo e della tradizione, in tutte le sue forme di espressione artistica promuove:
- a) la costituzione e lo sviluppo di bande e cori, amatoriali e folkloristici, formati esclusivamente da dilettanti;
 - b) la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare;
 - c) la formazione e il perfezionamento per la musica strumentale e per il canto corale.

ARTICOLO 2

Interventi

1. Attraverso l'erogazione di contributi l'Amministrazione regionale interviene per:

- a) incentivare la realizzazione di attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale musicale di tipo bandistico e corale attraverso l'organizzazione di corsi come disciplinato dalla Legge Regionale 33/2003;
- b) favorire l'acquisto di strumenti, partiture musicali, divise;
- c) migliorare e completare le attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività;
- d) promuovere l'organizzazione di manifestazioni anche competitive tra formazioni bandistiche o corali, raduni a carattere locale o nazionale, concorsi e rassegne musicali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati sulla base di un programma annuale proposto dall'Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport e approvato dalla Giunta Regionale.

ARTICOLO 3

Domande di contribuzione

1. I contributi di cui al precedente articolo sono concessi su domanda da inoltrare al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata a seguito di apposito bando che la Giunta Regionale varerà annualmente.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
 - relazione illustrativa dell'attività da svolgersi nell'anno di riferimento;
 - prospetto analitico delle spese da sostenere;
 - indicazione dei tempi di realizzazione;
 - relazione illustrativa delle attività pregresse e titoli attestanti l'esistenza dei requisiti richiesti per poter accedere ai contributi ai sensi del successivo articolo 4.

ARTICOLO 4

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali i complessi bandistici e corali amatoriali e folkloristici:
 - a) che abbiano sede nella Regione;
 - b) che siano costituiti con atto pubblico o con atto privato registrato nei

modi di legge;

- c) che abbiano svolto almeno tre anni di attività negli ultimi dieci anni previa iscrizione al Registro delle Bande Musicali di cui all'articolo 5 o che siano diretti da maestri in possesso del diploma di conservatorio (o titolo equipollente) o che abbiano svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo.

ARTICOLO 5

Registro della Bande Musicali e Registro dei Cori

1. Presso l'Ufficio Cultura del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata sono istituiti il Registro delle Bande amatoriali e folkloristiche e il Registro dei Cori.
2. L'iscrizione si perfeziona con la determina del Dirigente dell'Ufficio Cultura che verifica l'esistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4.
3. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
4. Hanno diritto ad essere iscritte nei suddetti registri le bande e i cori che siano in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 4 e che alleghino alla richiesta la copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
5. L'Ufficio Cultura effettua annualmente la revisione periodica dei registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività musicale.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante risorse regionali, nazionali e comunitarie:
 - relativamente alle risorse regionali, è autorizzata una spesa di € 50.000,00, già stanziati alla UPB 860.02 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, mediante l'istituzione di nuovo capitolo. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio;

- relativamente alle risorse nazionali, il finanziamento degli interventi è stabilito attraverso l'utilizzo della quota spettante alla Regione Basilicata dal riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo;
- relativamente alle risorse comunitarie, il finanziamento è stabilito attraverso l'utilizzo del FSE secondo le modalità esplicitate dalla Legge Regionale 33/2003.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale.

ARTICOLO 7

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 31 luglio 2006
DE FILIPPO

Regione Umbria**LEGGE REGIONALE 5 Luglio 2004 , n. 9****Promozione della cultura musicale bandistica e corale.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21/07/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1**Finalità**

1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.
2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:
 - a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
 - b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
 - c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
 - d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

ARTICOLO 2**Interventi**

1. Per le finalità di cui all' [art. 1](#) sono disposti i seguenti interventi:
 - a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;
 - b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;
 - c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.

2. Gli interventi di cui al [comma 1](#) sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.
3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

[ARTICOLO 3] ^[1]

ARTICOLO 3

Concessione dei benefici.

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione."

^[2]

[ARTICOLO 4] ^[3]

ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata " Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo".
2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) , si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata " Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della [legge regionale 13 aprile 2004, n. 3](#) .
3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 luglio 2004

Lorenzetti

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.](#)

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.](#)

[3] - Abrogazione da: [Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5.](#)



**Consiglio regionale
del Piemonte**

Legge regionale 7 aprile 2000, n. 38.

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali.

(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantire la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2.

(Albo regionale)

1. La Regione provvede ad istituire un albo regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari al quale potranno aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro quali:

- a) complessi bandistici e società filarmoniche;
- b) gruppi vocali e società corali;
- c) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.

Art. 3.*(Programma pluriennale di intervento)*

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 4.*(Contributi)*

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 3, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 2:

- a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura entro il 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.*(Adempimenti degli enti operanti nel settore)*

1. Entro il 15 marzo di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 2 devono presentare all'assessorato regionale competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede ed il legale rappresentante;
- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito nell'articolo 4 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.

Art. 6.*(Adempimenti della Regione)*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 5.
2. Il contributo si intende finalizzato espressamente ad una delle voci di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 7.*(Vincolo di destinazione dei contributi)*

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all'articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. I soggetti beneficiari, entro il 31 luglio dell'anno successivo, devono presentare il rendiconto completo delle attività finanziate, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.

Art. 8.*(Finanziamento degli interventi)*

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 2 miliardi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante istituzione di apposito capitolo avente la seguente denominazione "Contributi per il sostegno delle attività musicali popolari" con dotazione di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari ammontare sul capitolo 15910.

4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

5. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato con proprio decreto ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in corso.

§ 2.5.12 - L.R. 2 maggio 1990, n. 32.

Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria.(1)

(Bollettino Ufficiale n. 11, del 23/05/1990)

Art. 1. (Finalità).

1. La Regione promuove, coordina e favorisce la conoscenza del dialetto ligure e delle sue variazioni locali, nonché la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici, etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale (2) .

Art. 2. (Categorie di beni tutelari).

1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti:

- a) patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale, in quanto legati alle tradizioni storico-sociali del territorio stesso, sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;
- b) rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi e indovinelli, ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare, il tutto espresso in lingua o in dialetto, in forma orale o scritta ma inedita;
- c) canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;
- d) feste, riti e credenze, giochi e passatempi popolari.

Art. 3. (Comitato scientifico).

1. E' istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale, scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnografica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico-letterario, etnoantropologico ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalle legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.

Art. 4. (Compiti del Comitato).

1. Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare alla Giunta regionale proposte per l'insediamento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro di cui all'articolo 5;
- b) proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etnico-linguistico regionale;
- c) elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

Art. 5. (Centro regionale di documentazione).

1. Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione istituisce nell'ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico, etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri.

2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica saranno specificati dalle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici.

3 La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione, con le relative attrezzature.

Art. 6. (Compiti del Centro).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di documentazione di cui all'articolo 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 , ed in particolare, oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale in materia di inventariazione e catalogazione:

- a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l'Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;
- b) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati;
- c) cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all'articolo 2 in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva, sia direttamente, sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione;
- d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;
- e) assicura la messa a disposizione del pubblico, secondo le norme fissate in apposito regolamento, del materiale raccolto, con l'obbligo dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti, per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori, nonché l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali;
- f) cura le realizzazioni, col materiale raccolto, di libri e pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione, da distribuire gratuitamente a musei, biblioteche, istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in commercio;
- g) promuove iniziative di diffusione quali conferenze, tavole rotonde, proiezioni, interventi coordinati con mondo della scuola, corsi di aggiornamento per insegnanti.

Art. 6 bis. (Contributi per l'istituzione di premi). (3)

1. La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso del dialetto ligure e le peculiarità linguistiche del patrimonio culturale locale, concede contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle scuole elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria programmazione educativo- didattica, attività finalizzate alla conoscenza del dialetto e delle tradizioni popolari della Liguria.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di contributo all'Assessore regionale alla Cultura corredata del relativo bando di concorso.

3. Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato dal Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 5 e deve prevedere:

- a) l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole elementari residenti nel territorio comunale, consistenti nella interpretazione in dialetto locale a partire dai brani conservati

presso il Centro regionale di documentazione;

b) la composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4.

4. La Commissione giudicatrice delle prove è composta:

- a) dal Sindaco, o Assessore da lui delegato;
- b) da un Direttore didattico, o suo delegato;
- c) da un rappresentante della Pro Loco, ove esistente, o di Circolo culturale designato dal Consiglio comunale;
- d) da due esperti in dialetto designati dal Consiglio comunale.

Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga presentata da una Comunità Montana, il componente di cui alla lettera a) è sostituito dal Presidente della Comunità Montana o da Assessore da lui delegato e la designazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) spetta al Consiglio Generale di tale ente.

5. Il Centro regionale di documentazione individua le tipologie dei premi da assegnare. La Giunta regionale determina i criteri di riparto dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di cui al comma 2; stabilisce inoltre annualmente, sulla base delle disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al finanziamento delle suddette attività.

6. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa comunicazione, da parte dell'Ente interessato, all'Assessore alla Cultura dell'avvenuto espletamento del concorso e del nominativo dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata ogni anno, a cura del Sindaco e del Presidente della Comunità Montana territorialmente competente, o loro delegati.

Art. 7. (Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7).

1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge relativamente a:

- a) corsi, seminari di studio, dibattiti e conferenze;
- b) elaborazione e stampa di pubblicazioni;
- c) istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul patrimonio culturale linguistico, etnomusicale e sulle tradizioni popolari della Liguria;
- d) incentivazione delle rappresentazioni teatrali, delle pubblicazioni, delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale linguistico, etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;
- e) dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti; sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 3.

Art. 8. (Norma finanziaria).

(Omissis).

Note

(1) Legge abrogata dall' art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33 , a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'art. 11 e salvo quanto previsto dall'art. 8 e dall'art. 32 della stessa L.R. 33/2006.

(2) Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 17 dicembre 1998, n. 37 .

(3) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 17 dicembre 1998, n. 37 .